



**Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante  
“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle  
infrastrutture e la competitività”**

**AS 3110**

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

## **Articolo 11**

**(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci)**

***Al comma 2, eliminare il secondo periodo.***

### **MOTIVAZIONE**

Tale disposizione che vieta, in deroga alla vigente normativa, il divieto di esercizio del diritto di prelazione da parte dei Comuni sulle nuove sedi farmaceutiche, appare iniqua nei confronti degli enti locali poiché li priva della possibilità di erogare un servizio alla collettività, praticando anche sconti sui prezzi dei farmaci, che potrebbe avere un ritorno per l'amministrazione e costituire un risparmio per i cittadini. La norma non appare coerente nemmeno con le disposizioni in materia di salute pubblica, pertanto è necessario stralciarla.

**Art. 17**  
**Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti**

*Al comma 4, lettera b), le parole “licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza”, sono sostituite dalle seguenti: “autorizzazione rilasciata dal comune a norma della legge 9 febbraio 1998, n. 32 e della normativa regionale di settore” e le parole “licenza di esercizio medesimo” sono sostituite dalle seguenti “autorizzazione medesima”.*

**MOTIVAZIONE**

Nel comma 4 del decreto si parla di licenza di esercizio dei distributori di carburanti “rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza”. Tale dizione è imprecisa e non corrisponde alla normativa vigente. Va quindi rivista in quanto l’autorizzazione è rilasciata dal comune e non dall’ufficio tecnico di finanza che ne consente soltanto il commercio ai fini del controllo fiscale, dopo che l’impianto sia stato autorizzato ad esercitare l’attività di vendita.

Si rileva peraltro che la materia della vendita di carburanti (è errato parlare di “distribuzione” perché questa attività è praticata anche in impianti non aperti al pubblico; es. quelli all’interno di un’azienda privata: Atac nelle proprie autorimesse) è ampiamente e dettagliatamente già disciplinata dalle leggi regionali, competenti per materia, in forza della legge 32 del 1998 (vedasi per tutte la più liberalizzatrice, la L.R. Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 e ss.mm.ii.).

L’aver previsto “la vendita di ogni bene e servizio” sta a significare la vendita anche di bevande alcoliche. Il che non appare opportuno sia per situazioni particolari già previste e sia per casi specifici che il comune potrebbe imporre il divieto di vendita. Infatti le leggi regionali in materia hanno già posto limitazioni in proposito.

In conclusione la norma in esame parrebbe più congrua e soprattutto più corretta nel contesto normativo ove si colloca nella formulazione proposta.

**Art. 22**  
**Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati  
dell'energia elettrica e del gas**

*All'art. 22 è aggiunto il seguente comma:*

“2. E' abrogato il comma 1-quater dell'articolo 29 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.”.

## **Art. 24**

### **Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari**

*Sopprimere il comma 3.*

#### **MOTIVAZIONE**

Nella valutazione degli interventi necessari a completare le operazioni di disattivazione e dismissione degli impianti si ritiene necessario non prevedere ulteriori riduzioni dei tempi necessari al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri da parte delle diverse autorità preposte. E' comunque già prevista nei due commi precedenti una procedura di snellimento dell'iter per il rilascio delle autorizzazioni, con conferenza dei servizi per eventuali decisioni sostitutive. Non si comprende la necessità di accorciare a 90 giorni il termine; con queste tempistiche risulterebbe in molti casi impossibile per i Comuni, ma anche per le altre amministrazioni interessate, valutare in maniera approfondita e accurata i progetti e rilasciare pareri o proposte di integrazione/modifica.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

*Al comma 1, alla lettera A), all'inizio del comma 1 del nuovo articolo 3 bis, inserire le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto agli articoli 195 comma 1 lettera m), 196 comma 1 lettera g) del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”.*

**MOTIVAZIONE**

Si ritiene assolutamente necessario fare salvo quanto già previsto nella specifica disciplina di settore per la gestione dei rifiuti (Codice dell'Ambiente, d.lgs. 152/2006 smi), che già prevede l'indicazione circa la definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali da parte delle Regioni.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

*Al comma 1, alla lettera A), alla fine del nuovo articolo 3 bis, inserire il seguente comma 6:*  
**“All’articolo 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., il comma 186 bis è abrogato.”**

**MOTIVAZIONE**

Alla luce della nuova disciplina sui servizi pubblici locali pare necessario e utile richiamare le disposizioni normative che già prevedevano specifici soggetti d’Ambito, già costituiti o in fase avanzata di definizione, preservandone la sopravvivenza. Ciò consente di superare la controversa questione dell’abrogazione delle Autorità d’Ambito, paralizzando per oltre due anni le attività sul territorio con i connessi e necessari investimenti.

## Art. 25

### Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali

Al comma 1, alla lettera A), al nuovo articolo 3 bis , sostituire il comma 1 col seguente:

**“1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 195 comma 1 lettera m), 196 comma 1 lettera g) del d. lgs. 152/2006 smi, l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, individuati in riferimento a dimensioni tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio è definita dalle Regioni entro il 30 giugno 2012. A tal fine entro il 31 marzo 2012 il Ministro degli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport individua, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del d.lgs n. 281 del 28/8/97 smi, i settori ed i criteri di riferimento per l’individuazione di tali ambiti o bacini territoriali ottimali. Entro il 30 maggio 2012 i Comuni possono proporre alle Regioni, previa lettera di adesione dei Sindaci interessati o delibera di un organismo associato ai sensi dell’art. 30 del TUEL già costituito, specifici bacini territoriali.”**

#### In alternativa

Al comma 1, alla lettera A), del nuovo articolo 3 bis, al primo periodo dopo le parole “dimensioni”, eliminare la frase: **“comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e”**

Al comma 1, alla lettera A), del nuovo articolo 3 bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: **“Entro il 30 maggio 2012 i Comuni possono proporre alle Regioni, previa lettera di adesione dei Sindaci interessati o delibera di un organismo associato ai sensi dell’art. 30 del TUEL già costituito, specifici bacini territoriali.”**

#### MOTIVAZIONE

La norma non tiene conto del fallimento, di fatto, delle gestioni per ambito territoriale e della necessità che queste ultime vengono specificamente regolate attraverso linee guida nazionali ed omogenee che poi le Regioni possono declinare nella propria autonomia. Non tutti servizi poi possono essere gestiti per ambiti o bacini omogenei in quanto estremamente differenti fra loro e legati al contesto di riferimento e ad elementi fisici ivi presenti. La dimensione provinciale appare quindi assolutamente inadeguata a garantire *tout court* economie di scala, che dipendono invece da altri fattori non solo demografici. E’ pertanto opportuno che i Comuni, entro una certa data, possano proporre alle Regioni, aggregazioni spontanee ovvero già in essere, quali ad esempio le Unioni.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

*Al comma 1, alla lettera A), **eliminare il comma 3 del nuovo articolo 3 bis.***

**MOTIVAZIONE**

La previsione normativa potrebbe delineare la creazione di diversi enti di bacino anche solo formalmente, onde poter beneficiare di alcuni finanziamenti statali, dando vita ad un pericoloso circolo vizioso. Si rende pertanto necessario stralciare la parte sulla destinazione prioritaria dei finanziamenti statali a tali organismi.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

*Al comma 1, alla lettera A), **eliminare il comma 4 del nuovo articolo 3 bis.***

**MOTIVAZIONE**

La previsione di introdurre il rispetto del patto di stabilità alle società in house, mette pericolosamente a rischio la possibilità di compiere investimenti futuri per le stesse, non garantendo le prerogative necessarie per assicurare invece un servizio qualitativamente e quantitativamente efficace. Appare quindi necessario stralciare la disposizione e rimandarla alla trattazione sul bilancio consolidato.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

*Al comma 1, alla lettera A), al nuovo articolo 3 bis, eliminare il secondo periodo del comma 5.*

**MOTIVAZIONE**

I limiti di cui alla disposizione in questione sono già contenuti in alcune norme inerenti le società partecipate. Il richiamo, come proposto, potrebbe generare confusione, quindi è opportuno eliminarlo.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

Al punto 2, alla lettera a), **al nuovo comma 5 bis, abrogare il primo periodo.**

**MOTIVAZIONE**

L'emendamento è volto a garantire l'operatività delle aziende speciali rispetto alla proposta di applicazione del Patto di stabilità anche a questi organismi. La discussione andrebbe affrontata in sede di bilancio consolidato dell'ente locale.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

Al punto 2. dopo la **lettera a)**, inserire la seguente lettera:

***“a bis) Alla fine del comma 3, sono infine aggiunti i seguenti periodi: Per l'azienda speciale, in alternativa a Presidente e Consiglio di Amministrazione il Comune può decidere di affidarne la gestione ad un Amministratore Unico che ne assolve i compiti previsti nel presente articolo. L'ente locale può inoltre sostituire il Collegio dei Revisori con un Revisore Unico.”;***

**MOTIVAZIONE**

L'emendamento è volto a ridurre i costi di gestione delle aziende speciali ed orientarle maggiormente ad una vocazione più aziendale, snella e flessibile.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

Alla lettera B), **eliminare il punto 1., 2. e 3.**

**In alternativa**

*Al punto 2., dopo le parole “Autorità garante della concorrenza e del mercato” inserire la seguente parola: **“sulla verifica di cui al comma 1,”***

*Al punto 3. eliminare le parole: **“e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2”***

**MOTIVAZIONE**

L'emendamento è volto a snellire gli adempimenti previsti per l'affidamento dei servizi pubblici rispetto agli ulteriori oneri aggiunti dalla norma in questione.

L'obbligatorietà del parere Antitrust, tranne nelle amministrazioni con meno di 10.000 abitanti, comprime non solo il grado di autonomia dell'ente locale, ma costituisce essa stessa un ulteriore aggravio della procedura che, ancora una volta, prevede meccanismi impositivi rispetto ad atti e decisioni proprie degli enti locali. Inoltre tutto ciò appare poco comprensibile anche alla luce dei poteri di impugnativa attribuiti alla stessa Antitrust, che hanno circa gli stessi termini temporali.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

Alla lettera B), **eliminare il punto 5.**

**MOTIVAZIONE**

La soglia limite dell'in house continua ad essere oggetto di differenti valori, mentre dovrebbe costituire un punto fermo affinché i Comuni possano portare a compimento quanto programmato da agosto 2011 ad oggi, con lo stesso valore di riferimento allora definito.

La modalità di affidamento in house risulta inoltre sottoposta a tali restrizioni ,da essere difficilmente praticabile; appare pertanto spropositato abbassare la soglia economica rendendola del tutto irrisoria.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

*Al comma 1, lettera B) al punto 6. lettera a), alla fine del secondo periodo, eliminare le seguenti parole: **“a livello di ambiti o di bacini territoriali ottimali ai sensi dell’articolo 3-bis.”***

**MOTIVAZIONE**

Non si comprende il riferimento a bacini o ambiti territoriali se già “l’integrazione operativa” accorperà più aziende, associando, di fatto, più amministrazioni. Inoltre appare alquanto difficile prospettare una fusione se quest’ultima deve rappresentare l’intero ambito provinciale.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

*Al comma 1, lettera B), all'ultimo periodo del punto 6 lettera a), sostituire le parole "in ogni caso superiore a tre anni", con le seguenti parole: **"superiore a cinque anni, tranne nel caso in cui vi sia un affidamento più lungo fra quelli delle aziende oggetto di fusione, che diventa il nuovo limite"***

**MOTIVAZIONE**

In caso di fusione aziendale il periodo di gestione deve essere congruo e costituire un incentivo all'aggregazione. Pertanto si dovrebbe portare il limite massimo di gestione a 5 anni ovvero prevedere la durata pari all'affidamento più lungo fra quelli risultanti dalla fusione.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

*Al comma 1, alla lettera B) dopo il punto 9 sono inseriti i seguenti punti 10, 11 e 12:*

**10. Dopo il comma 34 bis sono aggiunti i seguenti commi:**

- ***“Le partecipazioni detenute dai Comuni in società conformi a quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 così come modificato dal presente articolo, non sono soggette agli obblighi previsti dall’art. 14 comma 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio n. 122, in quanto trova applicazione la presente disciplina.***
- ***Tutte le partecipazioni societarie detenute dai Comuni che non rientrino nelle fattispecie esplicitamente consentite da norme di legge ed in particolare dall’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 così come modificato dalla presente legge, sono conferite, entro il 30 settembre 2012 ad un Fondo mobiliare chiuso.***
- ***Il Fondo di cui al comma precedente è costituito dall’ANCI sulla base di un regolamento definito d’intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico ed è soggetto al controllo da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. In particolare il Fondo, entro 18 mesi a partire dal 30 settembre 2012 procede a collocare sul mercato, secondo specifiche priorità di sviluppo industriale e della concorrenza, le partecipazioni cui può essere attribuito un valore di mercato o – alternativamente – a procedere alla messa in liquidazione. In caso di mancata vendita o nel caso in cui la partecipazione non sia maggioritaria e non consenta di deliberare la liquidazione, le partecipazioni allo scadere dei 18 mesi vengono restituite ai Comuni che a quel punto possono disporre liberamente o conservarle legittimamente.***

**11. Al comma 32 è infine aggiunto il seguente periodo: “Alle procedure attuate in adempimento alle disposizioni di cui al presente comma si applicano direttamente le modalità di affidamento di cui ai commi 8, 12 e 13.”**

**12. Dopo il comma 35 è aggiunto il seguente comma: “Al fine di definire idonei strumenti per gli enti locali che siano di ausilio al corretto adempimento normativo, il Ministro dello Sviluppo Economico, l’ANCI e l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, entro il 29 febbraio 2012, stipulano un Protocollo d’Intesa per elaborare adeguate linee guida e proporre specifiche iniziative di sensibilizzazione, assistenza e supporto agli enti locali”.**

**MOTIVAZIONE**

I commi aggiuntivi si rendono necessari per coordinare la normativa sui Servizi pubblici locali di rilevanza economica con altre disposizioni in materia di limiti e vincoli alle partecipazioni comunali in società.

Il punto 10 prevede che tali partecipazioni, se in eccesso rispetto ai divieti di legge, siano conferite ad uno specifico fondo chiuso costituito da ANCI e regolato d’intesa con l’Antitrust che tuteli adeguatamente le amministrazioni ed abbatta tutti i costi di gestione. Tale soggetto infatti potrà consentire di adempiere alla normativa sulle dismissioni offrendo allo stesso tempo garanzie di collocamento delle quote alle migliori

condizioni mercato ovvero, in caso in caso contrario procedere alla liquidazione delle stesse. Ciò consentirebbe di ridurre tempi e costi delle operazioni di dismissione.

Il punto 11 è essenziale in quanto per gli affidanti da effettuarsi in ottemperanza alle disposizioni previste nel periodo transitorio, essendo intervenuti sulle scadenze naturali, è necessario derogare alla procedura inerente il parere Antitrust e procedere alla liberalizzazione “per il mercato” richiamando direttamente l’applicazione delle modalità di affidamento in privativa previste dalla norma.

Il punto 12, considerando la complessità e le novità del quadro normativo delineato, prevede che siano poste in essere specifiche azioni di accompagnamento per i Comuni rispetto alla nuova normativa in materia di gestione dei servizi pubblici. Ciò va fatto attraverso l’elaborazione del Governo di idonee linee guida, da condividere con ANCI e formalizzare in un Protocollo d’Intesa insieme all’Antitrust che rappresenterebbe un valido e completo ausilio per gli enti locali e garantirebbe la riuscita del nuovo assetto.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

***Abrogare il comma 2.***

**MOTIVAZIONE**

Si ritiene preferibile mantenere quanto previsto dal Codice dell'ambiente, rispetto all'affidamento dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti. Separare la parte dello smaltimento finale, ovvero quella più remunerativa, dalle altre fasi, potrebbe far mancare le necessarie economie di scala che permettono invece di contenere i più elevati costi della raccolta e le relative tariffe.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

***Sopprimere il comma 3.***

**MOTIVAZIONE**

Si comprende l'intento del Governo di chiarire, anche rispetto al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la nuova impostazione orientata verso una maggiore apertura al mercato ma, per come proposta, la norma, per il settore dei rifiuti, determinerebbe la paradossale situazione che un Comune non disporrebbe più di entrate proprie per coprire i costi di servizi indivisibili, quali la pulizia e il decoro della città, che invece deve comunque erogare, a prescindere dalla modalità di gestione (affidamento o gestione concorrenziale aperta al mercato).

Il costo di tali servizi, "labour intensive", è mitigato da entrate derivanti dalla cessione delle frazioni dei rifiuti valorizzabili dal punto di vista economico (es. imballaggi di carta e metallo) come contemplato dal nuovo sistema di prelievo, che dovrebbe essere introdotto dal 2013. Per il settore rifiuti quindi appare quindi poco percorribile una liberalizzazione senza esclusiva, pertanto si propone di eliminare il comma 3.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

*All'articolo 25 comma 1, lettera a) punto 1 aggiungere infine il seguente periodo:*

“Per i servizi di trasporto pubblico locale svolto in ambito urbano le succitate dimensioni dei bacini ottimali comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale non costituisce parametro di riferimento vincolante”.

**MOTIVAZIONE**

L'emendamento è finalizzato ad eliminare il vincolo per i servizi di trasporto pubblico locale svolto in ambito urbano delle dimensioni dei bacini territoriali ottimali non inferiori alla dimensione del territorio provinciale. La ratio della norma, infatti, è quella di perseguire le economie di scala e dunque razionalizzazione ed efficienza che possono scaturire dal raggiungimento della dimensione minima efficiente. Tuttavia si ritiene che vi siano realtà dove già la dimensione urbana permette di sfruttare, da un punto di vista territoriale, rendimenti di scala crescente. D'altra parte il limite provinciale potrebbe determinare un sovradimensionamento del bacino territoriale non idoneo al perseguimento delle economie di scala.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

*Al comma 1, lettera b, dopo il punto 5 aggiungere il seguente punto:*

“5-bis: Al comma 29 dopo le parole "liberi da pesi e gravami" aggiungere le seguenti parole “ fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 30”.

**MOTIVAZIONE**

La modifica proposta e' finalizzata ad armonizzare i contenuti dei commi 29 e 30 dell'articolo 4 del D.L. n.138/2011 inerenti la materia della cessione dei beni in caso di subentro.

Di seguito si riportano i riferimenti normativi in questione.

Art. 4, comma 29 e 30, DL 138/2011

29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.

30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 29 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

*Dopo l'articolo 25 inserire il seguente Articolo 25-bis "Modifiche al Codice della Strada":*  
All'art 7, comma 7, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285 sostituire le parole "e le somme eventualmente eccedenti" con le seguenti: "nonché".

**MOTIVAZIONE**

La proposta normativa è finalizzata a favorire, attraverso i proventi derivanti dai parcheggi a pagamento, gli interventi per migliorare la mobilità urbana. In particolare, la normativa attualmente vigente (articolo 7, comma 7 del Codice della strada) dispone che possano essere destinati al miglioramento della mobilità urbana esclusivamente i proventi dei parcheggi a pagamento eventualmente eccedenti dando la priorità agli interventi di installazione, costruzione e gestione dei parcheggi di superficie, sopraelevati o sotterranei. Con la modifica proposta, invece, viene eliminata la parola eventualmente eccedenti al fine di assicurare, in un contesto di politica della mobilità organica e complessiva, che i proventi derivanti dal traffico privato possano finanziare, senza ordini di priorità, le infrastrutture relative al mobilità privata e gli interventi per migliorare la mobilità urbana nel suo complesso; mobilità che per essere efficace ed efficiente deve trovare un giusto equilibrio tra quote modali di trasporto pubblico e quote di trasporto privato.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

*Dopo l'articolo 25 inserire il seguente articolo 25-bis:*

Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:

“Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute nell'anno 2012 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.

All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.”

**MOTIVAZIONE**

L'emendamento proposto ha la finalità di reintrodurre per l'anno 2012 le agevolazioni fiscali per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale introdotte dalla Legge finanziaria del 2008 (L.244/2007) e confermate dalla Legge finanziaria per il 2009. Ciò consentirebbe la defiscalizzazione degli abbonamenti di trasporto pubblico locale, necessaria al fine di creare un sistema virtuoso in cui si incentivi l'utilizzo del mezzo pubblico determinando una maggiore efficienza del sistema dei trasporti nel suo complesso.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

*Dopo l'articolo 25 inserire il seguente articolo 25-bis:*

All'art 18, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole "14 novembre 1995, n.481" sono aggiunte le seguenti: "secondo criteri di formazione ed aggiornamento delle tariffe che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi ed un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualunque tributo od onere improprio;"

**MOTIVAZIONE**

La modifica proposta è tesa a fugare ogni incertezza applicativa in merito all'applicazione del price-cap per la revisione dei livelli tariffari, con particolare rilevanza per i servizi di trasporto pubblico locale. Il legislatore del 1997, infatti, nel demandare agli Enti Locali il compito di determinare le tariffe del servizio "in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481" intendeva estendere al settore del trasporto pubblico locale il meccanismo di adeguamento delle tariffe (price cap) previsto dalla legge 481/95 per altri servizi pubblici (gas, elettricità e telecomunicazioni). In tal senso l'inciso "ove possibile" non è da intendersi quale facoltà concessa agli enti appaltanti di introdurre o meno un tale meccanismo di revisione delle tariffe ma, più correttamente, come facoltà di avvalersi in tutto o in parte dei criteri di funzionamento del meccanismo come previsti dalla citata legge 481/95. Ferma restando, cioè, l'obbligatorietà del ricorso al meccanismo del price-cap il legislatore intendeva consentire agli enti appaltanti di adeguare il meccanismo alle peculiarità specifiche del settore. A tal proposito la disposizione viene rafforzata ed integrata con una serie di principi che dovrebbero condurre gli Enti competenti alla definizione dei livelli tariffari e dei relativi aggiornamenti in coerenza con gli obiettivi dell'economicità e della qualità del servizio.

**Articolo 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

*Comma 1, lettera b) punto 6, primo periodo, sostituire le parole:*  
“alla data del 31 dicembre 2012” con le seguenti “alla data del 30 giugno 2013”.

**MOTIVAZIONE**

L'emendamento proposto – consentendo la proroga dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale – è volto ad eliminare la discrasia temporale tra il termine di invio all'Autorità garante dello schema di delibera quadro che gli Enti Locali devono adottare in seguito alla verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi (**entro il 24 gennaio 2013**) a cui si aggiunge il parere obbligatorio dell'Autorità (**entro 60 giorni dall'invio dello schema di delibera**) nonché l'adozione della delibera (**entro 30 giorni dal parere dell'Autorità**) ed il termine normativamente previsto (**dicembre 2012**) per la scadenza *ex lege* degli affidamenti non conformi.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

*Dopo l'articolo 25 inserire l'articolo 25-bis "Ticket trasporto":*

"1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917 così come modificato dal D. Lgs 12 Dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto";

Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRPEF, l'IRPEF e l'IRPEF."

2. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

**MOTIVAZIONE**

L'opportunità di incentivare l'utilizzo del sistema dei trasporti pubblici è l'aspetto più importante che la norma del Testo Unico delle Imposte Dirette ha introdotto sin dal 1997 all'art. 51 del D.P.R. n. 917 del 1986 che prevede, appunto, che non concorrono a formare il reddito del lavoratore le prestazioni di servizi di trasporto collettivo, per lo spostamento dal luogo di abitazione o da un apposito centro di raccolta alla sede di lavoro e/o viceversa, alla generalità o a intere categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici.

In tale contesto è apparso evidente che l'incentivo della non tassazione in capo ai lavoratori avrebbe potuto indirizzare le richieste delle organizzazioni sindacali dei lavoratori in occasione dei rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro verso l'ottenimento di tali servizi a carico dei rispettivi datori di lavoro in quanto il beneficio per i lavoratori non comporta l'applicazione dell'IRPEF e dei contributi previdenziali.

Anche per i datori di lavoro l'importo stanziato per l'acquisto dei titoli di viaggio non comporta l'imponibilità previdenziale ed è sicuramente deducibile fiscalmente.

L'interesse per le Aziende di trasporto è evidente in quanto l'afflusso dei corrispettivi della vendita dei titoli di viaggio avrebbe sicuramente un incremento ed anche l'aspetto finanziario è rilevante se si pensa alla disponibilità immediata dei corrispettivi.

Inoltre, l'incremento dei viaggiatori non dovrebbe comportare un mutamento dei piani di esercizio e quindi delle spese.

In tale contesto l'obiettivo delle Aziende associate è quello di pubblicizzare tale possibilità sia presso gli altri datori di lavoro sia nei confronti dei tutti i lavoratori dipendenti e di rendere semplice il processo di vendita ai datori di lavoro.

Tale ultima esigenza è stata risolta con il sistema denominato "Ticket Trasporto" che rappresenta uno strumento innovativo che si potrebbe presentare sottoforma di voucher distribuito direttamente dal datore di lavoro al personale dipendente per permettere l'acquisto, da parte di questi ultimi, di titoli di viaggio per i trasporti collettivi.

Tale strumento è utilizzabile dai datori di lavoro per contribuire totalmente o in parte alle spese sostenute dal personale per il trasferimento casa - lavoro.

Il valore del ticket è libero e stabilito in relazione al piano di mobilità dello stesso datore di lavoro ed alle tariffe applicate dalle aziende di trasporto di riferimento.

Il servizio Ticket Trasporto presenta molteplici vantaggi per il datore di lavoro, per il dipendente e per le aziende di trasporto pubblico.

Per il datore di lavoro implica diversi tipi di facilitazioni:

- fiscali: è una spesa per prestazioni e quindi deducibile interamente.
- gestionali: la gestione sarebbe totalmente esterna e quindi non grava sulle strutture aziendali;
- di flessibilità: risponde alle esigenze di datori di lavoro di ogni dimensione;
- di rafforzamento dell'immagine del datore di lavoro che promuovendo la "mobilità sostenibile" offre di sé un'immagine solidale ed ecologica, prestando inoltre attenzione alle esigenze di risoluzione delle problematiche quotidiane del personale dipendente.

La misura prevista dal primo comma consiste nella chiara indicazione, come componenti che non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, dei titoli di legittimazione (voucher o Ticket Trasporto) per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti simili a quelli già ampiamente in uso per la ristorazione.

La misura prevista dal secondo comma è tesa ad incentivare direttamente i datori di lavoro permettendo a questi di detrarre due volte dall'imponibile complessivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive le somme erogate per i servizi collettivi di trasporto alla generalità o a categorie di dipendenti, compresi quelli resi attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRE, l'IRES e l'IRAP così come previsto per altre spese dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1981, n. 178.

**Art. 25**  
**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

*Dopo l'articolo 25 inserire l'articolo 25-bis "Modifiche all'art 71 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753":*

*1. All'art. 71 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

“Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'identificazione degli autori delle violazioni.

Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le modalità di cui all'art. 133 del R.D. 18 Giugno 1931, n. 773, o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata”.

**MOTIVAZIONE**

Nell'attuale sistema le attività di prevenzione ed accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono essere svolte, secondo quanto disposto dall'art. 71 del D.P.R. 753/80, da soggetti in possesso della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o dalla polizia ferroviaria ovvero ancora dal personale addetto all'esercizio, alla custodia e manutenzione delle ferrovie (e anche degli altri sistemi di trasporto collettivo). Tali attività ed, in special modo, quella inerente la verifica dei titoli di viaggio, non potrebbero, quindi, oggi, essere svolte da soggetti diversi rispetto a quelli elencati dal citato art. 71.

La modifica proposta mira, quindi, a consentire, in un'ottica di generale tutela della sicurezza, che le attività indicate possano essere svolte anche da guardie particolari giurate o da personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata cui le aziende gerenti pubblici servizi di trasporto abbiano affidato lo svolgimento di servizi di sicurezza sussidiaria. Peraltro va ricordato che le guardie particolari disciplinate dagli articoli 133 e ss. del T.U.L.P.S. (R.D. 18 Giugno 1931, n. 773) nell'assolvimento dei compiti cui sono abilitati, esercitano anche funzioni di polizia giudiziaria limitatamente alla prevenzione e repressione dei reati aventi ad oggetto i beni (mobili ed immobili) soggetti alla loro vigilanza.

Tale modifica, oltre a soddisfare esigenze di sicurezza, consentirebbe, peraltro, la realizzazione di economie da parte delle imprese che decidano di affidare detto servizio e un maggiore incisività contro il fenomeno dell'evasione tariffaria che al livello medio nazionale è pari a circa il 20% (ovverosia una perdita di introiti a danno delle aziende di oltre 400 milioni di Euro).

## **Art. 26**

### **Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi**

*Al comma 1, lettera a, prima del punto 1), è inserito il seguente punto:*

“0) All’art. 221, comma 2 è inserito infine il seguente periodo: «Nel caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo, deve essere assicurato su tutto il territorio nazionale il ritiro dei rifiuti di imballaggio raccolti su superficie pubblica e sarà comunque riconosciuto alle pubbliche amministrazioni il corrispettivo per i maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), da definire attraverso la stipula di un Accordo di programma secondo quanto stabilito dall'articolo 224, comma 5.»

*Al comma 1, lettera a), punto 1) eliminare le parole “, anche in forma collettiva,”*

*Al comma 1, lettera a), punto 2) è aggiunto il seguente punto:*

“2.0) All’articolo 221, al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il progetto è altresì trasmesso al Consorzio nazionale imballaggi che è tenuto a inviare all’Osservatorio le necessarie valutazioni entro i successivi 30 giorni.»”.

*Al comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti lettere:*

“ a-bis) All’art.223 è infine aggiunto il seguente comma «7. I Consorzi inviano semestralmente ai Comuni di riferimento, anche per il tramite dell’ANCI, i dati relativi ai rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico e dagli stessi ritirati, ai fini della rendicontazione degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’articolo 205, comma 1 del presente decreto e per permettere di ottemperare ad eventuali altri obblighi di rendicontazione sulle attività raccolta posti dalle leggi e dai piani regionali».

a)-ter All’art. 224, comma 1 è infine inserita la seguente lettera «o) Il CONAI invia semestralmente ai Comuni di riferimento, anche per il tramite dell’ANCI, i dati relativi ai rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico ritirati, ai fini della rendicontazione degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’articolo 205, comma 1 del presente decreto e per permettere di ottemperare ad eventuali altri obblighi di rendicontazione sulle attività raccolta posti dalle leggi e dai piani regionali».

*Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera:*

“a-quater) all’articolo 224, comma 5) le parole «può stipulare» sono sostituite con la parola «stipula»”.

#### **MOTIVAZIONE**

Si prevede una procedura semplificata per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi che non intendendo aderire al Conai, che devono organizzare un sistema alternativo per il ritiro dei rifiuti da imballaggio. Pur condividendo il principio di liberalizzazione, si

esprime preoccupazione per il fatto che per gli imballaggi primari, (che rappresentano la maggior parte dei rifiuti di imballaggio domestici) non risulta chiaro come i produttori ed utilizzatori di imballaggi che non aderiscono al Conai, ma organizzano altre forme di gestione ai sensi dell'art 221 comma 3 lett a) e c), contribuiscono al sostegno dei maggiori oneri a carico dei Comuni per l'effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (nel caso di adesione al Conai tali costi sono sostenuti tramite il Contributo Ambientale Conai, previsto dall'art 224 comma 3 lett h); non viene indicata infatti la modalità con cui i Comuni possano ricevere i contributi per i maggiori costi dovuti alla raccolta differenziata nel caso in cui i produttori/ utilizzatori di imballaggi organizzino un sistema alternativo al Conai.

La proposta di emendamento è volta innanzitutto ad assicurare pari condizioni fra Conai e nuovi Consorzi rispetto all'obbligo di ritiro dei rifiuti raccolti in maniera differenziata e al corrispettivo da riconoscere alle amministrazioni pubbliche, dato che il corrispettivo permette di abbattere il livello di prelievo applicato per l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La seconda proposta vuole escludere per i sistemi autonomi la possibilità di organizzarsi anche in "forma collettiva"; la dimensione individuale dei sistemi autonomi dà infatti significato al requisito della riferibilità della loro organizzazione alla gestione dei "propri" rifiuti.

La terza proposta interviene sulla procedura di verifica alla quale il sistema di gestione degli imballaggi alternativo al Conai deve sottostare ai fini dell'autorizzazione rilasciata dall'ONR; lo schema di decreto, prevede, scaduto il termine per il rilascio dell'assenso definitivo, il silenzio assenso; si evidenzia tuttavia che l'ONR che avrebbe dovuto verificare l'efficacia del sistema alternativo e dare le autorizzazioni non è operativo. Si chiede l'inoltro diretto del Progetto autonomo al Conai e, a garanzia dei richiedenti, introduce un termine entro il quale il Conai deve esprimere le proprie valutazioni all'Osservatorio

La quarta proposta serve ad assicurare che nel calcolo delle quantità di rifiuto raccolte in maniera differenziata siano inclusi i rifiuti di imballaggio conferiti al sistema "imballaggi". Le regioni possono applicare maggiorazioni sull'aliquota di imposta per il conferimento dei rifiuti allo smaltimento finale qualora non vengano raggiunti tali obiettivi (35% a fine 2012), che si riflettono sui prelievi applicati dai comuni per l'erogazione dei servizi.

La quinta proposta di emendamento è volta a garantire la stipula dell'Accordo necessario a porre omogenee condizioni su tutto il territorio nazionale.

## **Art. 29**

### **Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:*

"1-bis. L'ISVAP definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute."

#### **MOTIVAZIONE**

Il reinserimento di questo comma viene proposto a garanzia del controllo dei costi dei rimborsi, dell'individuazione delle frodi e delle compensazioni tra le imprese di assicurazione che, diversamente, restano prive di qualsiasi controllo esterno al sistema

della stanza di compensazione tra le imprese di assicurazione. La questione era già stata posta all'attenzione dell'Autorità garante per la concorrenza e mercato circa due anni fa.

### **Art. 31**

#### **Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada**

All'art. 31, comma 2, terzo periodo, dopo le parole "a disposizione delle forze di polizia" sono aggiunte le seguenti parole: "*, delle polizie municipali*".

#### **MOTIVAZIONE**

L'accertamento dei veicoli posti in circolazione sulla strada senza copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi, disciplinato dall'art. 193 del Codice della Strada, spetta anche alla Polizia Municipale. In tal senso, è opportuno ed utile, per una maggiore efficacia dell'attività di contrasto, che anche alla Polizia Municipale, così come alle forze di polizia, venga riconosciuta la possibilità di avere a disposizione, in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo, l'elenco dei veicoli a motore di cui al presente comma.

### **Art. 31**

#### **Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada**

*Al comma 2, dopo le parole “7 settembre 2005, n. 209,” inserire le seguenti parole:  
“con esclusione dei periodi di sospensiva dell’assicurazione regolarmente contrattualizzati.”*

#### **MOTIVAZIONE**

Anche se questa integrazione può apparire superflua, in verità si tratta di tutelare l’ampio parco di veicoli in fermo tecnico che per periodi limitati non risulta assicurato, pur vigendo in un regime di sospensione contrattuale della copertura del rischio RCA.

**Art. 32**  
**Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio,**  
**liquidazione dei danni**

*Al comma 1, terzo periodo, dopo “scatola nera o equivalenti”” inserire le seguenti parole:*  
“dizione avente le caratteristiche conformi a quanto previsto dalla normativa del Comitato Elettrotecnico Italiano(CEI ) n° 79/56, in tema di sistemi di tipo” black-box”.

*e dopo il terzo periodo inserire il seguente:*

“Tali meccanismi, atti a ricostruire la dinamica degli incidenti, possono prevedere sistemi di rintracciamento satellitare e/o sistemi video integrati, sia rivolti verso l’interno che verso l’esterno dei veicolo. I dati ed i filmati rilevati da tali meccanismi potranno costituire piena prova in giudizio”.

**MOTIVAZIONE**

Le modifiche proposte sono volte a:

- Dare una certezza della corrispondenza dell’attrezzatura di scatola nera ai requisiti tecnici ufficialmente riconosciuti dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- Prevedere inoltre che la scatola nera non debba sottostare ai vincoli della legge sulla privacy, dovendo invece prevalere in questo caso i motivi della sicurezza su quelli della riservatezza e per dare ai report risultanti dalla scatola nera il valore di prova piena in giudizio ove sia dimostrabile la non alterabilità dei dati stessi in base alle garanzie tecnologiche sopra previsti.

## **Art. 35**

### **Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica**

All'articolo 35 abrogare i commi 8, 9 e 10 e 13.

#### **MOTIVAZIONE**

La motivazione connessa alla richiesta di abrogazione delle norme in questione è data dal fatto che la sospensione con effetto immediato e fino al 31 dicembre 2014 del sistema di tesoreria unica mista, previsto dall'articolo 7 del D.lgs 279/1997 causerà ovvie ripercussioni sulle risorse proprie degli Enti locali, in palese disapplicazione dei principi costituzionali di autonomia comunale.

Se, da un lato, la misura che si vuole abrogare può concorrere a ridurre le pressioni sul costo di emissione dei titoli pubblici, dall'altro, genera dei costi di disimpiego da attività finanziarie effettuate dai Comuni che possono essere anche superiori ai benefici attesi e, paradossalmente, proporzionali al grado di capacità con cui si amministrano le risorse a livello locale.

La misura quindi penalizza specialmente gli Enti più virtuosi.

**Art. 36**  
**Autorità di regolazione dei trasporti**

*All'art. 36, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

“2-bis. All'articolo 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è aggiunto il seguente comma:

<<1-bis. I comuni sono tenuti altresì ad adeguare i regolamenti di esercizio del servizio taxi ad una offerta del servizio con tariffe e qualità delle prestazioni in rapporto ai diversi contesti urbani ed in particolare per quanto riguarda le città metropolitane, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di coloro che sono già titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;

b) consentire a un medesimo soggetto di avere la titolarità di più licenze, con la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;

c) prevedere la possibilità di rilasciare licenze part time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate;

e) consentire una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, ad esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori.>>”.

**MOTIVAZIONE**

Al comma 2 è stato previsto che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture è competente in vari settori dei trasporti e della mobilità urbana. Al punto 8) di detto comma sono state inserite diverse disposizioni che riguardano il servizio taxi.

Si rileva in proposito e di seguito se ne suggerisce anche una proposta di integrazione normativa organica ed efficace, che alla predetta Autorità è stata attribuita la competenza in materia di servizio taxi le cui disposizioni elencate dai punti da a) ad f) appaiono come affermazioni di principio ma senza alcun effetto amministrativo.

La materia dei taxi è attualmente disciplinata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, che, nonostante la novella in gestazione, rimarrebbe immutata con tutti i preesistenti problemi e inadeguatezze lamentate. Per lo più aggravate dall'attuale recente integrazione apportata alla legge 21 dall'art. 29, comma 1-quater, del D.L. 30.12.2008, n. 207 conv. con modif. in legge 27.2.2009, n. 14, tuttora non ancora in vigore in quanto più volte prorogato, per ultimo al 30 giugno 2012 per effetto del D.L. 29.12.2011, n. 216, in attesa di conversione in legge.

Si tratterebbe perciò di adottare i criteri enunciati di cui al punto 6) della proposta in questione che potrebbero essere introdotti come competenze vincolanti del comune per modificare il regolamento di esercizio del servizio. Con il vincolo della obbligatorietà per i

comuni superiori a 150.000 abitanti e che abbiano rilasciato finora almeno 100 licenze taxi.

In tal modo si eviterebbe a tutti i piccoli comuni ove l'attività di taxi risulta esercitata da poche unità, di adeguamento dell'attività a criteri validi soltanto per grandi aree urbane o per le città metropolitane ove il servizio effettivamente merita una disciplina più razionale e più confacente alla esigenza del trasporto pubblico non di linea e ad una mobilità di alto livello.

**Art. 40**  
**Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della  
popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini  
iscritti**

*Al comma 1 dopo le parole "...sul territorio nazionale" aggiungere le parole "d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."*

**MOTIVAZIONE**

Si ritiene necessario introdurre un passaggio concertativo con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali sia per il notevole impatto sulle funzioni e l'organizzazione dei Comuni derivante dai significativi cambiamenti in materia di obbligatorietà, validità e modalità di rilascio della carta di identità elettronica, introdotti dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 e modificati dal decreto-legge in esame, sia per non disperdere – anche ai fini della definizione dell'insieme dei Comuni da cui partire con un piano di rilascio graduale- l'esperienza maturata dai Comuni nella fase di sperimentazione della CIE.

*Al comma 4 dopo le parole "...sono apportate" aggiungere le parole ", previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".*

**MOTIVAZIONE**

Si ritiene necessario introdurre un passaggio concertativo con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali per il notevole impatto sulle funzioni e l'organizzazione dei Comuni derivante dalle modificazioni delle previsioni del decreto del Ministro dell'Interno del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il "Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)".

**Art. 52**  
**Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione  
dei progetti**

All'articolo 52, comma 1 è aggiunta una nuova lettera: *“d) all'articolo 92, comma 5, dopo le parole: “comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali” è inserita la seguente: “assicurativi” ,dopo le parole: “tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo” è inserita la seguente: “tecnico amministrativo e statico ,l'attività di verifica ”, e, dopo le parole:” nonché tra i loro collaboratori” è inserita la seguente: “tecnici” .”*

All'articolo 52 sono aggiunti i seguenti commi: “3,4,5,6”:

3. *All'articolo 45, dopo il comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è aggiunto il seguente: “1 bis. Gli interventi soggetti alle attività di verifica sono quelli, superiori a 5.000.000,00 di euro, rientranti nelle tipologie edilizie di cui all'art.3 comma 1 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 lett. (c e f nonché lett. (d, qualora comportino la totale demolizione e ricostruzione del manufatto edilizio,”*

4. *All'articolo 47 comma 1 , del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole “attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione” sono inserite le seguenti “ovvero avvalendosi di proprie strutture tecniche a carattere consultivo, e “*

5. *All'articolo 49, dopo il comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è aggiunto il seguente: “1 bis) Ai soggetti interni alla stazione appaltante incaricati della verifica è corrisposto un compenso nell'ambito dell'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del D.L.vo n. 163 in data 12 aprile 2006, senza incremento di spesa, stabilito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione”*

6. *All'articolo 58, dopo il comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è aggiunto il seguente: “1 bis. La conferenza di servizi si svolge e si conclude prima del rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica.”*

**MOTIVAZIONE**

La proposte emendative consentono di correlare il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 all'art. 112 del medesimo decreto legislativo che stabilisce l'individuazione, in sede di Regolamento, della tipologia di interventi da assoggettare a verifica oltre che a validazione esprimendo, quindi, la volontà originaria del legislatore di selezionare e limitare tale complessa e onerosa procedura a specifici ambiti progettuali e non a tutti i progetti come attualmente è stabilito, di ripartire il compenso di cui all'art. 92 del Codice tra i soli soggetti che svolgono attività tecniche assumendo responsabilità dirette e di includere nella medesima somma gli oneri assicurativi a carico della stazione appaltante riducendo quindi le spese delle medesime stazioni appaltanti.

### **Proroga limite indebitamento**

Alla legge 12 novembre 2011 n. 183 all'art. 8 comma 1, sostituire le parole "l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti parole "l'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015".

*In alternativa si propone la seguente formulazione:*

"Le disposizioni di cui alla legge 12 novembre 2011 n. 183 all'art. 8 comma 1 sono prorogate di un anno."

"Le disposizioni di cui all'articolo 204 comma 1 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono prorogate di un anno."

#### **MOTIVAZIONE**

Si richiede la possibilità di consentire agli enti che hanno già fatto la programmazione triennale di avere un periodo di tempo congruo per adeguarsi alla modifica normativa intervenuta con la legge di stabilità 2012.

## **Esclusione degli interventi in attuazione dell'emergenza neve dal Patto di stabilità**

Sono escluse dall'ambito d'applicazione del Patto di stabilità le spese attuative delle ordinanze emesse dai Comuni per l'emergenza neve e relative agli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza medesima.

### **MOTIVAZIONE**

Si reputa necessaria l'esclusione dai vincoli del Patto delle spese effettuate dai Comuni al fine di fronteggiare l'emergenza neve sul territorio italiano. Infatti, i vincoli del Patto di stabilità comporterebbero per i Comuni limitazioni non coerenti con gli interventi volti a fronteggiare situazioni di pericolo o di grave disagio per i cittadini, limitando di fatto la possibilità degli Enti locali di prendersi cura della propria cittadinanza.

## **Articolo xx**

### **Ulteriore definizione dei criteri per l'attribuzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 13 del D.lgs n. 23 del 23 marzo 2011**

Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del D.lgs n. 23 del 14 marzo 2011, aggiungere il seguente comma:

“4 ter. Per il triennio 2012-2014, fatte salve le eventuali disposizioni di determinazione dei criteri di perequazione delle risorse destinate ai comuni in attuazione del federalismo fiscale, di cui all'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e all'articolo 13 del decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 23, ai fini della ripartizione dei gettiti che confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 comma 3 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, come modificato dal comma 18 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le seguenti disposizioni:

- a. la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio viene effettuata tenendo conto della dotazione complessiva delle risorse di ciascun comune così come indicata nella definizione degli enti sottodotati nell'ambito della rispettiva fascia demografica di appartenenza, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Interno del 20 febbraio 2008, sulla base degli ultimi dati disponibili;
- b. la ripartizione tiene altresì conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata;
- c. la determinazione delle risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tiene conto dell'effettiva attuazione delle norme relative alla gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, potendosi altresì adottare modalità di riparto forfetizzate e semplificate.”

#### **MOTIVAZIONE**

L'ulteriore definizione di criteri per l'attribuzione di risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio si rende necessaria sulla base delle esperienze emerse a seguito della fase attuativa del 2011, laddove si sono contrapposti parametri eccessivamente rigidi, a altri che non hanno tenuto conto delle effettive esigenze dei Comuni, creando nella pratica alcune evidenti incongruenze. L'esigenza di criteri di riparto più flessibili ed in grado di considerare la complessiva dotazione di risorse di ciascun ente emerge, altresì, dall'anticipazione dell'IMU al 2012, in via sperimentale, che comporta la ridefinizione dell'entità e della allocazione del riequilibrio di risorse effettivamente necessario.

**Articolo xx**  
**Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria**

All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 è aggiunto il seguente comma:

“17-*bis*. Fino all'entrata in vigore del regime definitivo delle entrate comunali di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello d'imposta, al fine di evitare squilibri nei bilanci comunali, tramite apposito accordo in sede di Conferenza Stato Città e, vengono verificate le differenze tra le stime di gettito dell'imposta municipale propria ed i gettiti ad aliquota di base in ciascun Comune.”

**MOTIVAZIONE**

Al fine di garantire la neutralità del sistema è necessario garantire un confronto tra le stime delle nuove entrate ed i gettiti effettivi dell'IMU ad aliquota base. Con il presente emendamento si propone che il confronto avvenga in sede di Conferenza Stato Città entro i primi tre mesi dell'anno successivo a quello d'imposta.

**Articolo xx**  
**Disciplina dell'imposta municipale propria applicabile agli immobili di proprietà comunale**

1. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli immobili siti posseduti dai comuni e siti nel rispettivo territorio sono comunque esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria"

**MOTIVAZIONE**

L'attuale riformulazione delle esenzioni dell'IMU relative gli immobili di proprietà dello Stato e degli enti territoriali riprende quasi integralmente la previgente normativa dell'ICI (art. 7, comma 1 del d.lgs. 504). Tuttavia, non essendo più vigente il decreto 504, il riferimento all'esclusione di tutti gli immobili di proprietà comunale non è più applicabile, determinandosi così una situazione atipica di formale assoggettamento al tributo (almeno per la parte di spettanza dello Stato) degli immobili comunali che non siano "destinati esclusivamente a compiti istituzionali", anche se situati nel territorio del Comune impositore. Ciò determinerebbe un ingente "trasferimento" di risorse dai Comuni allo Stato per immobili di uso sociale (affidati gratuitamente per scopi meritori, affittati a cannone sociale, ecc.) o che concorrono alle finanze comunali in quanto immessi nel mercato delle locazioni a valori di mercato.

**Articolo xx**  
**Disciplina della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria**

All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 12, sono aggiunte, all'inizio del periodo le parole: "Fino al 31 dicembre 2014,"e, alla fine del periodo, sono aggiunte le parole: ", previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali."

b) Dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

"12-bis. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, compresi quelli esenti dall'imposta, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso ha avuto inizio, su apposito modulo e con le modalità previste, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentita l'Anci. L'obbligo di presentazione della dichiarazione sussiste esclusivamente nei casi in cui tale adempimento non sia stato assolto in relazione ad immobili già imponibili ai fini dell'ICI, ovvero per i quali gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta dipendano da atti esclusi dal campo di applicazione delle procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. Con i decreti di cui al presente comma sono altresì stabilite le modalità di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. Tutti i possessori di immobili che erano esenti dall'Ici o che sono esenti dall'Imu devono presentare la dichiarazione di cui al presente comma, con riferimento a detti immobili, entro il 30 aprile 2012. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abolito."

**MOTIVAZIONE**

Le modifiche proposte intervengono su alcuni aspetti della disciplina e della gestione dell'IMU, come di seguito indicato

La proposta di modifica di cui alla lettera a) rende esplicitamente temporaneo, fino al termine del periodo di applicazione sperimentale dell'IMU (2014), il ricorso esclusivo al modello F24 per il pagamento del tributo ed è inoltre finalizzata a determinare le modalità di pagamento, demandate ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate attraverso una doverosa concertazione.

La proposta di cui alla lettera b) colma una lacuna della normativa sull'IMU non trattata dal decreto 201, né dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, con riferimento all'obbligo di dichiarazione, riprendendo anzitutto tutte le prescrizioni del comma 6 dell'articolo 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 in materia di modulo di dichiarazione e di modalità di trasmissione delle informazioni sulla riscossione (comma che viene quindi abolito).

Viene inoltre esteso l'obbligo di dichiarazione anche con riferimento ai fabbricati ritenuti esenti dall'IMU. Tale estensione appare essenziale per permettere ai comuni una più agevole attività di controllo dei casi di elusione ed evasione connessi ai requisiti di esenzione, particolarmente necessaria in un contesto di grave stretta finanziaria e di richiesta di sacrifici a tutti i settori sociali.

## **Partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo**

All'articolo 2, comma 10, lettera b, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole "tributi statali", inserire le parole "e delle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati".

### **MOTIVAZIONE**

Nell'ambito della normativa sulla partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo, il decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale) ha aumentato la percentuale del maggior gettito recuperato destinata al Comune che ha concorso al recupero al 50%, con riferimento letterale ai soli "tributi statali". Il decreto legge n. 78 del 2010 ha ampliato il campo di applicazione della partecipazione anche al recupero dei contributi sociali evasi, attraverso una modifica del d.l. 203 del 2005.

Successivamente, infine, il d.l. 138 del 2011, nell'aumentare per il periodo 2012-2014 la quota incentivante riservata al Comune al 100% dei maggiori gettiti recuperati, ha fatto riferimento al d.lgs. 23, limitando pertanto anche il campo di applicazione di questo intervento migliorativo ai soli recuperi tributari.

Essendo insito nella *ratio* di tutti i provvedimenti in materia l'intento di incentivare maggiormente la partecipazione ai recuperi fiscali in generale, si ritiene necessario ed opportuno uniformare le misure dell'incentivazione in questione. Tale uniformazione appare tanto più auspicabile in considerazione della maggiore complessità dell'intervento comunale nell'ambito dell'accertamento che è anche attualmente meno consolidata nelle metodologie operative.

## Articolo X

### Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23/2011 – imposta di soggiorno

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

“1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico \*\* situati nel territorio comunale.

3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio **in abitazioni locate senza l'intermediazione di agenzie immobiliari\*\***. Il regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

---

**\*\*[In alternativa, o a complemento, dei casi in grassetto: comprendere i casi di immobili locati a scopo turistico da parte di locatari che svolgono attività di locazione in forma imprenditoriale]**

5. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

6. I gestori delle strutture ricettive e le agenzie di intermediazione immobiliare, comunque operanti o denominati, sono responsabili] dell'imposta, sulla base degli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

7. Il regolamento comunale che istituisce l'imposta determina:

- a) le misure dell'imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive;
- b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;
- c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione dell'imposta;
- d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti di cui al comma 6;
- e) modalità di applicazione delle norme relative all'accertamento, alla riscossione e ai rimborsi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.

8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica

la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti. Le modalità di attuazione del presente comma sono determinate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, adottato previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

10. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Dal medesimo termine decorrono le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime

11. Sono fatte salve le deliberazioni di istituzione dell'imposta di soggiorno adottate dai comuni per il 2011 entro i termini per la deliberazione del relativo bilancio di previsione, sulla base della previgente versione del presente articolo.”

#### **MOTIVAZIONE**

Con la proposta di emendamento aggiuntivo in esame viene superata la difficoltà derivante dalla previsione inserita nel decreto legislativo n. 23 del 2011 (“Federalismo municipale”) di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto (art. 4).

La perdurante assenza del regolamento attuativo, previsto “entro sessanta giorni” dall'emanazione del decreto legislativo è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative di qualche rilevanza che potrebbero comportare l'insorgere di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che stanno procedendo a deliberare il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.

In particolare, con le disposizioni proposte:

viene precisato l'ambito applicativo dell'imposta di soggiorno, individuandolo sia nelle permanenze di persone non residenti nel comune in strutture ricettive di qualsiasi tipo, sia nelle permanenze in alloggi locati per motivi turistici. Sono inoltre stabilite per via legislativa alcune esenzioni (soggiorni in strutture dedicate al turismo giovanile; minori; soggiorni in alloggi locati senza intermediazione immobiliare), ferma restando la possibilità di autonoma ulteriore determinazione del Comune;

viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;

vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni).

Inoltre, la norma proposta estende la facoltà di adozione del tributo a tutti i Comuni capoluogo di provincia e con popolazione non inferiore ai 10 mila abitanti, limitandola negli altri casi agli enti qualificati turistici o città d'arte in quanto inclusi negli appositi elenchi regionali, come attualmente indicato dalla norma vigente.

La norma proposta permette dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.

L'entrata in vigore della norma è prevista a decorrere dal 2012. Con un'esplicita disposizione vengono fatte salve le deliberazioni di istituzione del nuovo tributo adottate dai Comuni per il 2011 in applicazione del previgente articolo 4 del d.lgs. 23.

**Articolo X**  
**Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011 –**  
**Imposta di scopo**

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

“1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 145, la parola “parziale” è abolita ;

b) al comma 147, la parola “cinque” è sostituita dalla parola “dieci”;

c) al comma 149: alla lettera b), sono abolite le parole da “con l'esclusione” a “esistenti”; alla lettera h), le parole da “a nuovi” a “culturali” sono sostituite dalle parole “alla manutenzione e realizzazione di spazi per eventi e attività culturali e sportive”; dopo la lettera i) è aggiunta la seguente “h) opere per la sistemazione idrogeologica dei suoli e dei corsi d'acqua.”;

d) al comma 150, sostituire le parole “30 per cento dell'ammontare” con le parole “all'ammontare”

2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come anticipato in via sperimentale dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente in materia di imposta municipale propria. Il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

**MOTIVAZIONE**

La norma proposta provvede a dare attuazione, a decorrere dal 2012, alla previsione dell'articolo 6 del d. lgs. n. 23 del 2010 (“Federalismo municipale”), disponendo dal 2012 nuovi criteri applicativi per l'imposta di scopo di cui alla legge n. 296 del 2006, art. 1, commi da 145 a 151.

Le modifiche proposte riprendono i criteri direttivi di cui all'articolo 6 citato, la cui attuazione era invece demandata ad un apposito regolamento statale, previsione che verrebbe così superata.

Viene inoltre prevista l'esclusione dal computo dei saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno delle spese finanziate dal gettito dell'imposta di scopo.

Vengono infine previste modalità di applicazione dell'imposta di scopo, attualmente collegata all'ICI, a seguito dell'introduzione dell'Imposta municipale propria. Viene in proposito previsto, oltre al collegamento con il nuovo tributo, l'obbligo per il Comune di assicurare, anche nel nuovo scenario applicativo, il rispetto dei vincoli previsti dalla legge, quali la durata e i limiti all'ammontare del gettito.

**Aggiungere il seguente comma:**

**Oneri di urbanizzazione**

All' articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».

**MOTIVAZIONE**

Attualmente è possibile utilizzare i proventi per concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti nella misura massima del 50% e per un ulteriore 25% per le spese di manutenzione ordinaria del verde delle strade e del patrimonio comunale.

Si propone di mantenere tale possibilità fino al 2013, ciò al fine di fornire maggiore possibilità di manovra sui bilanci comunali fino alla disciplina stabilizzazione della finanza pubblica.

**Art. xx**  
**Contributo unificato**

All'articolo 158, comma 1 del DPR n. 115 del 30 maggio 2002, nella locuzione "amministrazione pubblica" si intendono ricompresi anche gli Enti locali e le società partecipate dai medesimi, che effettuano per loro conto l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali.

**MOTIVAZIONE**

Non essendo la norma interpretata anche a favore anche degli Enti locali, al contrario di quanto accade per le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti locali vengono sottoposti, al pagamento di costi inutili ed all'espletamento di procedure amministrative di rilevante complessità.

Dopo l'articolo 40, inserire l'art. 40 bis:

40 bis. Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno

1. Al fine di conseguire il più razionale impiego delle risorse umane e strumentali della Polizia di Stato per l'espletamento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica, con l'ulteriore obiettivo di realizzare riduzioni di spesa, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e il ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, e previo parere della Conferenza Stato Città e Autonomie locali, ed entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina del trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a. individuazione delle tipologie di permessi di soggiorno che restano riservati alla competenza delle Questure;
- b. individuazione delle attribuzioni che restano riservate alle Questure;
- c. individuazione, anche con modalità informatiche o telematiche, delle misure necessarie per assicurare l'interscambio dei dati tra le Questure e i comuni;
- d. individuazione degli strumenti finalizzati a favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno per i comuni di minori dimensioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza.

## MOTIVAZIONE

Il nuovo necessario approccio alla gestione dell'ingresso e della permanenza dei cittadini extracomunitari, affinché ciò costituisca una risorsa del territorio locale dove gli stessi stabiliscono la propria residenza ed eleggono domicilio, porta ad una accentuazione della rilevanza del ruolo svolto dai Comuni.

Lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale, a causa del conflitto nel territorio libico e dell'evoluzione degli assetti politico-sociali nei paesi della fascia del Maghreb e in Egitto, ha coinvolto direttamente i Comuni in un sistema di accoglienza sull'intero territorio nazionale.

E, anzi, proprio la necessità di governare e, per quanto possibile, stabilizzare ed integrare la presenza dei cittadini stranieri e dei loro familiari nell'ambito della comunità locale, favorendo la prevenzione dei fenomeni malavitosi, a costituire una delle principali motivazioni per trasferire le relative competenze dagli Uffici del Ministero dell'Interno agli Enti Locali.

Occorre inoltre tenere in considerazione il fatto che i Comuni sono detentori di una rilevante tipologia di dati che vengono in rilievo nelle procedure amministrative di rinnovo dei permessi di soggiorno (ad es.: dati anagrafici, di stato civile, dati inerenti l'idoneità degli alloggi, etc.). Spetta inoltre ai Comuni effettuare la maggior parte dei controlli e delle verifiche necessari all'accertamento di stati, fatti e condizioni rilevanti nelle procedure in questione. Il trasferimento delle funzioni amministrative inerenti il rinnovo dei permessi di soggiorno ai Comuni costituisce pertanto un processo coerente con il più generale obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi.

Il Protocollo d'Intesa fra Ministero dell'Interno ed ANCI dell'11 gennaio 2006 prevede già la realizzazione, insieme ad un nucleo di Comuni, di un programma di sperimentazione pluriennale finalizzato alla ricerca di nuovi modelli organizzativi per la

semplificazione delle procedure amministrative concernenti il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno ai cittadini extracomunitari. In tale contesto sperimentale alcune centinaia di Comuni gestiscono da anni, su base volontaria, una attività di supporto gratuito, ai cittadini stranieri, nella predisposizione dell'istanza di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno, compresa la compilazione elettronica della modulistica prevista dalla attuale procedura.

L'emendamento presentato porta a compimento il disegno avviato in via sperimentale, nella prospettiva della massima collaborazione istituzionale tra tutti i soggetti coinvolti.